

ESTENSIONE AI COLTIVATORI DIRETTI DELL' ASSISTENZA MALATTIA (*)

(Legge 22 nov. 1954, n. 1136 - Gazz. Uff., 13 dic. 1954, n. 285)

I soggetti della legge e prestazioni loro dovute

ART. 1. - *Obbligatorietà dell'assicurazione malattia.* — « L'assicurazione malattia è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonchè per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore del 50% di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame [...].

« Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unità attiva del nucleo familiare è attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative. Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato [...] un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia, eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo ».

ART. 2. - *Iscrizione dei soggetti in appositi elenchi.* — « Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali [...] ».

ART. 3. - *Prestazioni dovute ai coltivatori diretti.* — « Ai coltivatori diretti e ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni: — a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio; — b) assistenza ospedaliera; — c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa; — d) assistenza ostetrica. [...] ».

« Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio è coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria. [...] ».

Casse mutue provinciali, comunali, frazionali o intercomunali.

ART. 5. - *Istituzione delle Casse mutue.* — « E' istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio, nonchè all'assistenza ostetrica generica. Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali.

(*) Data l'importanza spesso decisiva che hanno le leggi nella vita e nell'evoluzione politica, economica e sociale, ci proponiamo di riprodurre in una Rubrica a parte quelle che presentano maggiore interesse per i nostri Lettori, omettendone le parti che ci sembrano di minor rilievo.

« Ogni cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di casse mutue intercomunali può essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite, siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

« E' istituita in ogni Provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonché all'assistenza ostetrica specialistica. Le Casse mutue provinciali [...] sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali [...].

« Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale [...] hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono applicabili alle Casse mutue comunali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

ART. 6. - Composizione della Cassa mutua provinciale. — « La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti, eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

« Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio. Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'ordine dei medici della Provincia. Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale » [...].

« I componenti del Consiglio durano in carica tre anni [...]. L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali. [...] ».

ART. 7. - Competenza del Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale. — « Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale: — a) esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale; — b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni agli assicurati; — c) determinare eventuali contributi suppletivi [...]; — d) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili; — e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa; — f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati; — g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente. [...] ».

ART. 8. - Competenza della Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale. — « Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattie dei coltivatori: — a) compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo; — b) provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa; — c) provvedere all'assunzione e al licenziamento, nonché all'amministrazione, del personale [...]; — d) redigere le note di qualifica del direttore; — e) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale [...]; — f) approvare i contratti di fornitura; — g) decidere in

prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali; — h) provvedere alla nomina [...] di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo [...]. La gestione commissariale non può durare più di cinque mesi [...].

ART. 9. - *Compiti del presidente della Cassa mutua provinciale.* — « Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva. In casi di urgenza il presidente può prendere i provvedimenti della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva ».

ART. 10. - *Costituzione di un Collegio sindacale.* — « Per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale è costituito un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti [...]. Il Collegio sindacale rimane in carica tre anni ».

Assemblea nazionale, Consiglio centrale della Federazione nazionale e Giunta centrale.

ART. 11. - *Compiti dell'Assemblea nazionale.* — « L'assemblea nazionale dei presidenti delle Casse mutue provinciali si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richiede la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue provinciali. All'assemblea nazionale spetta: eleggere ogni tre anni venti membri del Consiglio centrale e tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale; approvare, entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, la relazione morale e finanziaria nonché il bilancio consuntivo ».

ART. 12. - *Composizione del Consiglio centrale.* — « Il Consiglio centrale [...] è composto: — a) dal presidente, nominato con decreto del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro su designazione del Consiglio centrale; — b) dai venti consiglieri eletti dall'assemblea fra i quali vengono eletti due vicepresidenti [...]. Farà inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici. [...] ».

ART. 13. - *Compiti del Consiglio centrale.* — « Spetta al Consiglio centrale: — a) deliberare sul bilancio preventivo e predisporre e approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale; — b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la misura annua dei contributi [...]; — c) approvare il piano di ripartizione dei proventi [...]; — d) approvare il regolamento delle prestazioni obbligatorie; — e) stabilire le direttive [per l'assistenza facoltativa e integrativa delle Casse mutue]; — f) approvare il regolamento del personale [...]; — g) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione di malattia; — h) decidere sull'impiego dei fondi [...]; — i) procedere alla nomina del direttore centrale della Federazione; [...] ».

ART. 14. - *Compiti della Giunta centrale.* — « Spetta alla Giunta centrale: — a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale; — b) sovraintendere al funzionamento della Federazione [...]; — c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue [...]; — d) nominare i direttori delle Casse mutue provinciali [...];

— e) decidere sui ricorsi in seconda istanza [...]; — f) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza ed assistenza; — g) approvare i contratti di fornitura; — h) provvedere alla nomina [...] di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo [...]; — i) approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali [...]. »

La Federazione nazionale.

ART. 15. - *Competenza del presidente.* — « Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue [...], ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale. [...] ».

ART. 16. - *Collegio sindacale.* — « Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale [...] è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale. [...] ».

Assemblea comunale e Consiglio direttivo della Cassa mutua.

ART. 18. - *Assemblea comunale.* — « I coltivatori diretti di azienda iscritti negli elenchi [...], riuniti in assemblea comunale, provvedono, ogni tre anni [...] alla elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua, composto di quindici membri. Il titolare di azienda può essere rappresentato di volta in volta, mediante delega, da un componente della propria famiglia che sia assistibile e che abbia superato il 21° anno di età, ovvero da altro titolare di azienda. Ogni titolare di azienda non può rappresentare per delega più di altri due titolari.

« Spetta all'Assemblea comunale decidere sulle eventuale estensione dei compiti della Cassa mutua [...]. Detta assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 31 marzo [...] ».

ART. 19. - *Consiglio direttivo della Cassa mutua.* — « Il Consiglio direttivo [...] elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente. Spetta al Consiglio direttivo: — a) approvare il conto preventivo e consuntivo della Cassa mutua comunale [...]; — b) determinare la misura della quota integrativa [...]; — c) fissare modalità e limiti di erogazione delle assistenze [...]; — d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio dal presidente o dal Comitato di gestione [...].

« Il controllo sulla gestione della Cassa mutua comunale è effettuato da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti [...]. I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

ART. 20. - *Comitato di gestione.* — « Il Comitato di gestione della Cassa mutua comunale [...] è composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo. Spetta al Comitato di gestione: — a) regolare il funzionamento locale dei servizi sanitari [...]; — b) predisporre i conti preventivi e consuntivi; — c) adottare i provvedimenti amministrativi [...]; — d) decidere sui ricorsi presentati in prima istanza [...]; — e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal presidente all'esame del Comitato stesso. [...] ».

Finanziamento delle gestioni di malattia.

ART. 22. - *Contributi annui per il finanziamento delle Casse mutue.* — « Al finanziamento delle gestioni di malattia previste dalla presente legge, si provvede: — a) con un contributo annuo a carico dello Stato di L. 1.500 per ciascun coltivatore diretto e familiare [...]; — b) con un contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria da determinarsi di anno in anno [...]; — c) con un contributo capitaro annuo per ciascun coltivatore diretto e familiare [...] nella misura occorrente a conseguire un gettito complessivo pari al carico del contributo previsto alla lettera b); — d) con una eventuale quota integrativa da stabilirsi dalla Cassa mutua comunale per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria [...] ».

ART. 23. - *Contributo dello Stato.* — « Il contributo dello Stato [...] è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue [...] in rate semestrali anticipate [...] ed è ripartito a cura della Federazione stessa fra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

« All'onere derivante a carico dello Stato [...], nell'importo previsto di 9 miliardi di lire, si farà fronte con una corrispondente aliquota del provento delle modificazioni alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi [...] ».

ART. 24. - *Contributo delle aziende.* — « Il contributo [a carico delle aziende] [...] per il primo anno di applicazione è stabilito nella misura di lire 12, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento o il governo del bestiame per ciascuna azienda [...]. Qualora il numero delle giornate di lavoro imponibili [...] risulti inferiore a 80, il contributo è comunque commisurato su tale limite minimo. In ogni caso le giornate imponibili per ciascuna azienda non possono superare il numero di 150 per ogni unità componente il nucleo familiare del coltivatore diretto.

« Il contributo [capitaro annuo] [...] è fissato per il primo anno di applicazione della presente legge in lire 750 pro capite [...].

« E' concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle mutue comunali, parzialmente o totalmente un contributo pro capite dovuto da famiglie di coltivatori diretti in condizioni di particolare stato di bisogno ».

ART. 25. - *Ricorsi contro l'applicazione dei contributi.* — « Avverso l'applicazione dei contributi [...] è ammesso ricorso [...]. Le decisioni sui ricorsi, sono adottate, sentite [...] in prima istanza la Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, la Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattie per i coltivatori [...] ».

Rapporti della Federazione con l'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie.

ART. 26. - *Rapporti di servizio con l'INAM e altri Istituti previdenziali.* — « Per l'espletamento dei compiti delle Casse mutue di malattia dei coltivatori, la Federazione potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie o da altri Istituti previdenziali e assistenziali, regolando i reciproci rapporti mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

« I rapporti per i servizi periferici fra Federazione e INAM o altri Enti assistenziali di malattia, potranno essere regolati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La Federazione potrà altresì contrarre con gli enti [di cui sopra], vincoli associativi utili al conseguimento dei fini assistenziali ».

Convocazioni degli organi amministrativi e dei Collegi sindacali, deliberazioni, elezioni.

ART. 28. - *Convocazione.* — La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti o su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza [...].

« Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale ».

ART. 29. - *Elezioni.* — « Le elezioni di tutte le cariche direttive sia delle mutue comunali che di quelle provinciali e della Federazione nazionale, avvengono con voto diretto a scrutinio segreto. [...]. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

« La presentazione delle candidature deve essere fatta al presidente uscente della mutua che ne rilascia ricevuta agli interessati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista. Possono essere eletti coloro che, rientrando nelle condizioni previste dalla presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. [...] ».

Disposizioni per l'attuazione immediata della legge.

ART. 30. - *Nomina del commissario della Federazione nazionale e della Cassa mutua principale.* — « Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue dei coltivatori diretti e una Commissione consultiva nazionale, composta dal direttore centrale del Servizio contributi unificati, dal direttore generale della previdenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza e assistenza.

« Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia il commissario della Cassa mutua provinciale e una Commissione consultiva, composta dal direttore dell'Ufficio provinciale contributi unificati, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, da due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti e da due esperti in materia di previdenza ed assistenza [...] ».

ART. 31. - *Compilazione delle liste dei coltivatori diretti.* — « Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni comunali, di cui all'art. 2, provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto [...]. Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del sin-

daco del Comune. I ricorsi contro l'acclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione. [...] ».

ART. 32. - *Elezioni dei primi Consigli delle mutue comunali.* — « Il commissario della Cassa mutua provinciale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le date e i seggi per le elezioni dei primi Consigli direttivi delle mutue comunali. Dette elezioni dovranno essere effettuate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. [...] ».

ART. 33. - *Operazioni elettorali.* — « La presentazione dei nominativi dei candidati o liste [...] dovrà essere fatta al segretario del Comune entro le ore dodici del quinto giorno precedente la data fissata per le elezioni. Il segretario comunale rilascerà ricevuta dell'avvenuta presentazione. Il segretario comunale convocherà almeno due giorni prima delle elezioni un rappresentante per ogni lista presentata per procedere alla formazione dei seggi elettorali [...] ».

ART. 34. - *Elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali e del primo Consiglio centrale della Federazione nazionale.* — « [...] Le assemblee per le elezioni dei primi Consigli delle Casse mutue provinciali saranno convocate dal commissario provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

« L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio centrale della Federazione nazionale Casse mutue provinciali sarà convocata dal commissario nazionale entro cinque mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

ART. 36. - *Azione di controllo del Ministero del lavoro.* — « La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e comunali e sui loro singoli servizi.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, [...] possono essere sciolti il Consiglio Centrale della Federazione nazionale e il Consiglio direttivo delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli Enti, un commissario straordinario. Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario ».

Data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 37. — « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. [...] ».